REGIONE PIEMONTE BU5 03/02/2022

Codice A1700A

D.D. 24 gennaio 2022, n. 36

Affidamento ai Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) dei servizi riguardanti le attività di aggiornamento dei fascicoli aziendali e le attività inerenti gli Utenti di Motori Agricoli - Approvazione schema tipo di convenzione per il biennio 2021-2022.



ATTO DD 36/A1700A/2022

DEL 24/01/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

OGGETTO: Affidamento ai Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) dei servizi riguardanti le attività di aggiornamento dei fascicoli aziendali e le attività inerenti gli Utenti di Motori Agricoli – Approvazione schema tipo di convenzione per il biennio 2021-2022.

Premesso che:

- a partire dall'anno 2002 la Regione Piemonte si è dotata di un sistema informativo comune per la gestione degli interventi in materia di agricoltura e sviluppo rurale, denominato "Sistema informativo agricolo piemontese" (SIAP);
- l'elemento centrale del SIAP è l'anagrafe agricola unica del Piemonte, archivio trasversale a tutti i procedimenti, motore di servizi per la predisposizione, l'istruttoria, il controllo e la liquidazione delle domande di aiuto;
- l'iscrizione all'anagrafe agricola unica del Piemonte costituisce un presupposto obbligatorio per l'accesso da parte dei produttori agli aiuti in materia di agricoltura e sviluppo rurale;
- le informazioni contenute nell'anagrafe agricola unica del Piemonte devono corrispondere ai dati depositati presso gli archivi di enti certificatori di informazioni oppure alla documentazione depositata nel fascicolo aziendale, costituito ai sensi dell'art. 10 comma 5 del D.P.R. 1 dicembre 1999, n. 503 "Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173";
- con il Decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 "Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni e integrazioni (art. 3 bis) sono stati istituiti i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola, in sigla CAA, con il compito di svolgere attività di assistenza

agli agricoltori e il Decreto ministeriale 27 marzo 2008 "Riforma dei CAA" ha definito le attività affidabili ai CAA, i requisiti minimi di garanzia e funzionamento e le modalità di controllo dei CAA;

- l'articolo 13 del Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere *d*), *f*), *g*), *l*), *ee*), della legge 7 marzo 2003, n. 38", definisce le modalità di gestione del fascicolo aziendale e, in particolare, specifica che l'aggiornamento può essere effettuato dai soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del Decreto del presidente della Repubblica n. 503/1999, nonché dai soggetti di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 165/1999 (D.D. n. 230/DA1100 del 21/12/2007);
- la Regione Piemonte ha approvato con D.G.R. n. 46-639 del 1/08/2005 le "Linee guida per la gestione dell'anagrafe agricola unica del Piemonte", con le quali sono regolate le modalità di accesso e aggiornamento dell'archivio anagrafico;
- l'art. 11, comma 5, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 "Legge finanziaria per l'anno 2007" autorizza l'affidamento ai Centri di Assistenza in Agricoltura (CAA) dell'aggiornamento sul SIAP dell'anagrafe agricola unica e precisa che il corrispettivo per il servizio affidato è fissato con provvedimento della Giunta regionale;
- l'art. 14 del D.M. 27/03/2008 stabilisce che i CAA sono tenuti ad operare per conto dei propri utenti acquisendo un apposito mandato scritto;
- le attività affidate ai CAA sono definite operativamente nei manuali procedurali, approvati dalla Regione Piemonte e da ARPEA, ciascuna per la propria parte di competenza;
- il D.M. 14 dicembre 2001, n. 454 definisce le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica e specifica in particolare:
- All'art. 7, comma 1, l'effettuazione di raffronti con i dati relativi alle superfici che usufruiscono di regimi di aiuto anche comunitari;
- All'articolo 2, commi 11 e 12, il ricorso agli elementi dell'anagrafe delle imprese agricole quale strumento di gestione dell'agevolazione in argomento, consentendo che la dichiarazione di dati già registrati nell'anagrafe delle aziende agricole possa essere omessa dal richiedente e che nella richiesta sia sufficiente fare riferimento a tale registrazione;
- la Legge regionale 21 novembre 1996, n, 87 "Semplificazione delle procedure per l'esercizio delle funzioni riguardanti l'assistenza agli utenti di motori agricoli" introduce elementi di semplificazione riguardanti l'assistenza agli utenti di motori agricoli;
- la Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)" prevede all'articolo 8, comma 1, la riallocazione in capo alla Regione le funzioni già esercitate dalle province e dalla Città metropolitana prima dell'entrata in vigore della legge sopra citata limitatamente alle materie ed alle norme richiamate nell'allegato A, tra cui è compreso lo svolgimento dei servizi per il prelevamento e l'uso dei carburanti a prezzi agevolati per l'agricoltura, compresi il conferimento della qualifica di utente di motore agricolo e l'assistenza agli utenti di motore agricolo;

- la D.G.R. n. 62-1924 del 28 dicembre 2005 "Sistema informativo agricolo piemontese. Avvio dell'anagrafe agricola unica del Piemonte" ha avviato, con la dichiarazione annuale per l'erogazione di buoni carburante, il nuovo sistema informativo di supporto alla gestione dei procedimenti amministrativi in materia di agricoltura e sviluppo rurale fondato sull'anagrafe agricola unica del Piemonte composta dai dati anagrafici dei soggetti attivi in agricoltura e del relativo fascicolo aziendale;
- l'articolo 24 della Legge regionale 13 novembre 2006, n. 35 "Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 e modifiche della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 (Legge finanziaria per l'anno 2006)" inserisce il comma 3 bis nell'articolo 2 della L.R. 17/1999 sulla base del quale le Province, ferma restando la loro competenza in materia di vigilanza sullo svolgimento dell'espletamento dei servizi per il prelevamento e l'uso dei carburanti a prezzi agevolati e di assistenza agli utenti motori agricoli, possono incaricare i Centri Autorizzati di Assistenza in Agricoltura (CAA) a rilasciare i buoni per usufruire del carburante agricolo a prezzi agevolati;
- con DGR n. 63-4885 dell'11/12/2006 la Giunta regionale ha approvato la procedura semplificata e sperimentale che consente alle Amministrazioni territoriali interessate di coinvolgere anche i CAA riconosciuti nelle procedure di assegnazione dei carburanti agricoli a prezzi agevolati, parallelamente all'attività che continua a essere svolta dagli uffici territoriali UMA per gli utenti che si rivolgono agli stessi, oltre che per alcune categorie di beneficiari e per assegnazioni particolari;
- con DGR n. 63-4885 dell'11/12/2016 è stato, inoltre, approvato uno specifico protocollo di intesa e una apposita convenzione con cui la Regione Piemonte ha regolato d'intesa con le strutture territoriali le procedure di rilascio dei buoni per usufruire del carburante agricolo agevolato e con i CAA lo svolgimento, tra l'altro, del servizio di erogazione dei carburanti agricoli agevolati e le procedure di aggiornamento dell'anagrafe agricola unica del Piemonte;
- con D.G.R. n. 74-6179 del 15 dicembre 2017 la Regione Piemonte ha approvato lo schema di convenzione con i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) per lo svolgimento di alcune attività riguardanti l'aggiornamento dell'anagrafe agricola unica e attività inerenti gli utenti di motori agricoli. Tali convenzioni, stipulate con i 9 CAA autorizzati ad operare nel territorio della Regione Piemonte, secondo le disposizioni del D.M. 27 marzo 2008, hanno cessato i loro effetti il 31 dicembre 2020;
- con D.G.R. n. 46-2601 del 18 dicembre 2020 la Regione Piemonte ha approvato lo schema tipo di convenzione e lo schema tipo si atto di nomina del responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 28 del Reg. (UE) 679/2016, sottoscritto dall'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura e dai Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA);

dato atto che permane l'esigenza di affidare ai CAA, anche per gli anni 2021 e 2022, i servizi riguardanti le attività di aggiornamento dei fascicoli aziendali e le attività inerenti gli Utenti di Motori Agricoli;

dato atto, altresì, che le convenzioni da stipulare sono dieci, uno per ogni CAA autorizzato ad operare sul territorio della Regione Piemonte, secondo le disposizioni del DM 27 marzo 2008, e precisamente: CAA Coldiretti Piemonte, CAA Confagricoltura, CAA CIA, CAA UNSIC, CAA Liberi Professionisti, CAA Liberi Agricoltori, CAA Canapa, CAA UNICAA, CAA degli Agricoltori e CAA CAF AGRI;

ritenuto, pertanto,

- di approvare a parziale sanatoria lo schema tipo di convenzione tra la Regione Piemonte e i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) operanti sul territorio regionale, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di stabilire che tale convenzione ha efficacia a far data dal 1 gennaio 2021 e scadenza il 31 dicembre 2022 e che regola i rapporti, le obbligazioni, le prestazioni relative alle attività di aggiornamento dei fascicoli aziendali e le attività inerenti gli Utenti motori agricoli;
- di demandare la stipulazione delle singole convenzioni, da redigersi in conformità con il suddetto schema tipo, e la relativa sottoscrizione al Direttore della Direzione Agricoltura e Cibo e al Rappresentante Legale del CAA;

dato atto che la spesa complessiva per i servizi riguardanti l'aggiornamento dell'anagrafe agricola unica e l'assistenza agli utenti di motori agricoli, varia in funzione del numero dei fascicoli aziendali aggiornati dai CAA, e che, pertanto, è possibile definirla con esattezza a consuntivo nel 2022 per il servizio reso nell'anno 2021 e nel 2023 per il servizio reso nell'anno 2022, e che tuttavia, sulla base di una valutazione preventiva, è stimabile per i servizi da realizzare nel 2021 in € 1.600.000,00 IVA inclusa;

visto il D.Lgs n. 118/2011, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

vista la Legge regionale n. 35 del 27 dicembre 2021 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2022";

dato atto che con determinazione dirigenziale 1 dicembre 2020, n. 853/A1700A sono stati impegnati (Impegno n. 2022/877) € 1.600.000,00 sul capitolo di spesa 137055/2022 (Missione 01 – Programma 0103) del bilancio finanziario gestionale 2020-2022 – annualità 2022 – in favore dei Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) per il servizio riguardante la gestione dei fascicoli aziendali e l'assistenza agli utenti di motori agricoli per l'anno 2021;

Visto l'articolo 23, comma 1, lett b) del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. in materia di riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Vista la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

Tutto ciò premesso,

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 17 ottobre 2016, n. 1-4046, così come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021;

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/2001;
- Artt. 17 e 18 della L.r. 23/2008;

- La DGR 17 ottobre 2016, n. 1-4046 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli interni" parziale revoca della DGR 8-29910 del 13.4.2000", così come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021;
- La DGR 29 agosto 2017, n. 12-5546 "Linee guida in attuazione della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile";

determina

- 1. di approvare a parziale sanatoria lo schema tipo di convenzione (Allegato A) tra la Regione Piemonte e i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) operanti sul territorio regionale, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, con efficacia a far data dal 1 gennaio 2021 e scadenza il 31 dicembre 2022, regolante i rapporti, le obbligazioni e le prestazioni relative ai servizi di aggiornamento dei fascicoli aziendali e di assistenza agli utenti di motori agricoli;
- 2. di dare atto che la spesa complessiva per i servizi riguardanti l'aggiornamento dell'anagrafe agricola unica e l'assistenza agli utenti di motori agricoli varia in funzione del numero dei fascicoli aziendali aggiornati dai CAA, e che è possibile definire con esattezza a consuntivo nel 2022 per il servizio reso nell'anno 2021, stabilendo che tale spesa, sulla base di una valutazione preventiva, è stata stimata per i servizi realizzati nel 2021 in € 1.600.000,00 IVA inclusa;
- 3. di stabilire che alla spesa presunta di € 1.600.000,00 IVA inclusa per i servizi da realizzare nell'anno 2021 riguardanti le attività di aggiornamento dei fascicoli aziendali e le attività inerenti gli Utenti di Motori Agricoli (onere finanziario imputabile all'esercizio 2022 del bilancio gestionale regionale), trova copertura finanziaria con l'impegno n. 877/2022 assunto sul capitolo di spesa 137055/2022 (Missione 01 Programma 0103) del bilancio gestionale regionale determinazione dirigenziale 1 dicembre 2020, n. 853/A1700A;
- 4. di dare atto che i CAA, per lo svolgimento del predetto servizio, operano per conto dei propri utenti con un apposito mandato scritto;
- 5. di demandare al Direttore della Direzione Agricoltura e Cibo la stipulazione e la sottoscrizione delle singole convenzioni, da redigersi in conformità con lo schema tipo approvato con la presente determinazione, con ciascuno dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA), autorizzati ad operare sul territorio della Regione Piemonte, secondo le disposizioni del D.M. 27 marzo 2008: CAA Coldiretti Piemonte, CAA Confagricoltura, CAA CIA, CAA UNSIC, CAA Liberi Professionisti, CAA Liberi Agricoltori, CAA Canapa, CAA UNICAA, CAA CAF AGRI e CAA degli Agricoltori.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

IL DIRETTORE (A1700A - AGRICOLTURA E CIBO) Firmato digitalmente da Paolo Balocco

SCHEMA TIPO AFFIDAMENTO

TRA

La Regione Piemonte, C.F. 80087670016, che interviene al presente atto nella persona del Direttore della Direzione Agricoltura e Cibo, Dott. , nato a il e domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede della Regione Piemonte in Torino, Corso Stati Uniti, n. 21

Ε

Il Centro Autorizzato di Assistenza Agricola nel seguito anche C.A.A., - C.F. , che interviene al presente atto nella persona del , nato a , il e domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede legale del CAA in , Via .

di seguito denominate anche Parti,

VISTI:

- il DM 27 marzo 2008 che all'articolo 2 indica le attività dei Centri autorizzati di Assistenza Agricola;
- il D.lgs. 21 maggio 2018, n. 74 che all'articolo 6 disciplina l'attività dei Centri autorizzati di Assistenza Agricola;
- il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 14 dicembre 2001, n. 454 che approva il regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica;
- la DGR 18 dicembre 2020, n. 46-2601 che approva lo schema tipo di convenzione e lo schema tipo di atto di nomina del Responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 28 del Reg. UE 679/2016 da sottoscriversi con l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) ed i Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA);
- la convenzione rep. N. del sottoscritta dalle parti.

PREMESSO CHE:

- a) il DM 14 dicembre 2001, n. 454 definisce le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica e specifica in particolare:
 - all'articolo 7, comma 1, l'effettuazione di raffronti con i dati relativi alle superfici che usufruiscono di regimi di aiuto anche comunitari;
 - all'articolo 2, commi 11 e 12, il ricorso agli elementi dell'anagrafe delle imprese agricole, quale strumento di gestione dell'agevolazione in argomento, consentendo che la dichiarazione di dati già registrati nell'anagrafe delle aziende agricole possa essere omessa dal richiedente e che nella richiesta sia sufficiente fare riferimento a tale registrazione;
- b) l'articolo 11, comma 2 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 prevede che "per la realizzazione dei servizi, delle attività e degli interventi, di cui al comma 1, la Regione opera direttamente o tramite: ...omissis...f) i centri autorizzati di assistenza agricola (CAA)";

- c) la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)" prevede all'articolo 8, comma 1, la riallocazione in capo alla Regione delle funzioni già esercitate dalle province e dalla Città metropolitana prima dell'entrata in vigore della legge sopra citata limitatamente alle materie ed alle norme richiamate nell'allegato A, tra cui è compreso lo svolgimento dei servizi per il prelevamento e l'uso dei carburanti a prezzi agevolati per l'agricoltura, compresi il conferimento della qualifica di utente di motore agricolo e l'assistenza agli utenti di motore agricolo;
- d) la DGR 28 dicembre 2005 n. 62-1924 "Sistema Informativo Agricolo piemontese. Avvio dell'anagrafe agricola unica del Piemonte" ha avviato, con la dichiarazione annuale per l'erogazione dei buoni carburante, il nuovo sistema informativo di supporto alla gestione dei procedimenti amministrativi in materia di agricoltura e sviluppo rurale fondato sull'anagrafe agricola unica del Piemonte composta dai dati anagrafici dei soggetti attivi in agricoltura e dal relativo fascicolo aziendale;
- e) la DGR 11 dicembre 2006 n. 63-4885 ha approvato la procedura semplificata e sperimentale che consente alle Amministrazioni provinciali interessate di coinvolgere anche i CAA riconosciuti nelle procedure di assegnazione dei carburanti agricoli a prezzi agevolati, parallelamente all'attività che continua a essere svolta dagli uffici provinciali UMA per gli utenti che si rivolgono agli stessi, oltre che per alcune categorie di beneficiari e per assegnazioni particolari;
- f) la DGR citata al punto precedente ha, inoltre, approvato uno specifico protocollo di intesa e una apposita convenzione con cui la Regione Piemonte ha regolato d'intesa con le Amministrazioni provinciali le procedure di rilascio dei buoni per usufruire del carburante agricolo agevolato e con i CAA lo svolgimento, tra l'altro, del servizio di erogazione dei carburanti agricoli agevolati e le procedure di aggiornamento dell'anagrafe agricola unica del Piemonte;
- g) la DGR 29 dicembre 2010 n. 48-1357 ha adottato in via definitiva la procedura semplificata per la gestione delle assegnazioni dei prodotti petroliferi a prezzo agevolato, che prevede l'affidamento della stessa ai CAA;
- h) la Determinazione dirigenziale n. 1322/A1706A del 30 dicembre 2016 ha approvato il manuale delle procedure Utenti Motori Agricoli e le linee guida per l'armonizzazione delle procedure di controllo;
- i) le Parti intendono disciplinare, a mezzo del presente atto, i reciproci rapporti, obbligazioni e prestazioni.

Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Oggetto ed attività)

- 1. Oggetto del presente atto è l'affidamento ai Centri autorizzati di Assistenza Agricola, di seguito CAA, direttamente, o tramite le società di servizi, di cui all'art. 12 del D.M. 27 marzo 2008, delle seguenti attività:
 - A. Acquisizione, conservazione e custodia di informazioni, dati e documentazione relativi al fascicolo aziendale, e la relativa immissione nel SIAP, ai fini dell'aggiornamento dell'anagrafe agricola unica del Piemonte.

- B. Attività inerenti gli Utenti motori agricoli: determinazione dei quantitativi di carburante da ammettere ad agevolazione fiscale in agricoltura (assegnazione), relativa emissione e stampa del buono carburante e del libretto di controllo.
- 2. In particolare rientrano tra le attività affidate dalla Regione Piemonte ai CAA, cui gli agricoltori e altri soggetti interessati hanno conferito mandato:
 - A. L'acquisizione, la conservazione, la custodia e l'immissione nel SIAP di informazioni, dati e documentazione relativi al fascicolo aziendale presente nell'Anagrafe agricola unica del Piemonte:
 - B. La compilazione delle domande di assegnazione di carburante ammesso ad agevolazione fiscale, della dichiarazione di avvenuto impiego dei quantitativi di carburante richiesti e assegnati nell'anno precedente e relativa istruttoria documentale attestata da apposita check list, di cui alla successiva lettera C;
 - C. La verifica, attestata da apposita check-list, della presenza, completezza, conformità e corrispondenza dei documenti da inserire nei fascicoli dei produttori, nonché dei documenti da allegare obbligatoriamente alle dichiarazioni e alle domande di cui al comma 1 lettera B in conformità a quanto prescritto dalla normativa unionale, nazionale e regionale;
 - D. La compatibilità dei dati indicati nelle domande di assegnazione di carburante ammesso ad agevolazione fiscale e nella dichiarazione di avvenuto impiego dei quantitativi richiesti e assegnati nell'anno precedente rispetto alla consistenza aziendale e ai periodi temporali di assegnazione/prelievo al fine di accertare la verosimiglianza di quanto dichiarato dal richiedente.
- 3. Gli atti e la documentazione di cui ai commi 1 e 2, devono essere custoditi e conservati presso le sedi dei CAA, con le modalità previste dalle Linee guida di gestione dell'anagrafe agricola unica del Piemonte, approvate con DGR n. 46-639 del 1 agosto 2005, per la custodia dei fascicoli aziendali e secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e s.m.i..
- 4. L'attuazione della presente convenzione è specificata in appositi Manuali procedurali predisposti dalla Regione Piemonte e da ARPEA in accordo con i settori competenti della Direzione Agricoltura e Cibo, trasmessi al CAA via PEC; nei predetti Manuali vengono stabilite, quali condizioni per l'esecuzione da parte del CAA delle funzioni di cui al comma 1, le specifiche regole e modalità operative che il CAA deve adottare per l'effettuazione delle attività allo stesso affidate.
- 5. E' esclusa dalla presente convenzione qualsiasi altra attività, non rientrante tra quelle previste al comma 1 e al comma 2 del presente articolo, che il CAA ha la facoltà di svolgere in favore dei propri assistiti.

(Controlli)

- 1. Il CAA prende atto che le strutture operative ed i fascicoli aziendali sono soggetti a controlli e ispezioni disposti dalle diverse istituzioni, in applicazione della normativa vigente ed in conformità a quanto previsto dai manuali procedurali.
- 2. Il processo di controllo ha come finalità il riscontro di eventuali irregolarità nel fascicolo aziendale, cartaceo ed elettronico, anche in considerazione delle eventuali conseguenze sugli ulteriori procedimenti amministrativi derivanti dallo stesso. Il riferimento per l'effettuazione di tale controllo è la sede operativa.

- 3. Tutte le procedure messe in atto dal CAA, in applicazione della presente convenzione, possono essere oggetto di verifica e di controllo da parte della Regione Piemonte e dell'ARPEA.
- 4. I controlli svolti da ARPEA riguardano i fascicoli aziendali su cui è stato attivato nell'anno preso in considerazione un procedimento amministrativo e possono includere anche la documentazione relativa ai procedimenti relativi agli utenti motori agricoli; i controlli svolti dalla Regione Piemonte riguardano i fascicoli aziendali su cui è stato attivato un procedimento amministrativo relativo agli utenti di motori agricoli.
- 5. Qualora in esito ai controlli di cui al presente articolo siano evidenziate irregolarità, il CAA è tenuto ad adottare tutte le azioni necessarie e le raccomandazioni della Regione Piemonte o dell'ARPEA per eliminare nei tempi e nei modi indicati le irregolarità riscontrate e il loro ripetersi. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10 "Responsabilità e penali contrattuali" dello schema tipo di convenzione approvata con deliberazione della Giunta regionale 18 dicembre 2020, n. 46-2601, la Regione Piemonte può comunque, in caso di reiterate irregolarità, risolvere la presente convenzione in danno del CAA inadempiente.
- 6. In relazione alle attività concernenti l'assegnazione di carburanti ammessi ad agevolazione fiscale in agricoltura, di cui all'art. 1, della presente convenzione, la Regione Piemonte sottopone a controllo, così come disposto dalle norme nazionali e regionali ed in conformità a quanto previsto nei relativi manuali procedurali, le dichiarazioni e le richieste di assegnazione, assicurandosi, anche attraverso verifiche informatiche, che i benefici richiesti vengano concessi secondo la normativa vigente. A tal fine potranno essere impartite dalla Regione Piemonte, mediante formale comunicazione ai CAA, specifiche disposizioni per lo svolgimento di tali attività.
- 7. Il corrispettivo annuale attribuito per ciascun fascicolo per le attività di cui all'art. 4 comma 1 non è corrisposto nel caso in cui, a seguito delle attività di controllo, dal fascicolo emergano irregolarità imputabili al CAA, che comportano la segnalazione all'Agenzia delle Dogane.
- 8. Il riscontro, a seguito delle attività di controllo, di irregolarità nello svolgimento dell'attività di cui al precedente articolo 1, che determinino indebita assegnazione e/o uso di carburante ammesso ad agevolazione fiscale in agricoltura, comporta, a carico degli uffici regionali, la segnalazione delle stesse agli organi giudiziari competenti.
- 9. Ai sensi dell'articolo 75 comma 2 del DPR 445/2000 "La dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza.".

(Validità temporale)

- 1. La presente convenzione esplica i suoi effetti dal 1 gennaio 2021 e scade il 31 dicembre 2022.
- 2. I corrispettivi di cui al successivo articolo 4 sono validi fino al 31 dicembre 2022, fatto salvo quanto previsto al comma 4 del successivo articolo 4.

- 3. La presente convenzione può essere prorogata per un ulteriore anno con espressa volontà delle parti, salvo eventuali integrazioni e/o modifiche imposte dalle normative.
- 4. Le parti convengono fin da ora che, al fine di dare continuità al servizio, gli impegni della presente convenzione, escluso il caso di proroga, rimangono salvi fino alla stipulazione di una nuova convenzione.

(Corrispettivi)

- 1. La Regione Piemonte corrisponde al CAA, per lo svolgimento delle attività di acquisizione e di immissione nel SIAP delle informazioni relative al fascicolo aziendale (art. 1 comma 1, lettera A) e delle attività indicate all'articolo 1, comma 1 lett. B inerenti gli Utenti Motori Agricoli esercenti attività agricola in conto proprio e svolte ai fini della determinazione delle assegnazioni ordinarie di carburante ammesso ad agevolazione fiscale (assegnazione base, assegnazione in acconto e assegnazione a saldo), un corrispettivo unitario annuale di €. 29,00 IVA esclusa per ciascun fascicolo aziendale aggiornato nell'anno 2021 e nell'anno 2022. L'aggiornamento del fascicolo aziendale deve essere finalizzato all'avvio di un procedimento in materia di agricoltura e sviluppo rurale. Il corrispettivo unitario è onnicomprensivo a livello di azienda e remunera, pertanto, tutte le attività di cui al presente atto.
- 2. La Regione Piemonte non eroga alcun compenso al CAA per le attività indicate all'articolo 1, comma 1 lettera B, svolte a favore degli Utenti di motori agricoli esercenti attività agricola conto terzi sia nel caso di ditte miste (ditte conto proprio e conto terzi), sia nel caso di ditte solo conto terzi (imprese agromeccaniche) e svolte ai fini della determinazione delle assegnazioni ordinarie di carburante ammesso ad agevolazione fiscale (assegnazione base, assegnazione in acconto e assegnazione a saldo), nonché le eventuali assegnazioni supplementari di carburante ammesso ad agevolazione in agricoltura, per le quali il CAA applica il regime di libera concorrenza.
- 3. L'eventuale estensione dell'oggetto della convenzione o l'eventuale aggiunta di attività, solo ed esclusivamente nel caso di novità normative o sopravvenute integrazioni nella regolamentazione di settore, avverranno, in riferimento al primo anno di applicazione, senza ulteriori oneri a carico della Regione Piemonte.
- 4. In caso di cambiamento nel corso dell'anno del CAA mandatario sarà corrisposto un corrispettivo di importo inferiore, proporzionale al periodo di tenuta del fascicolo.
- 5. E' espressamente stabilito che nessun compenso oltre a quello corrisposto dalla Regione Piemonte potrà essere richiesto dal CAA ai propri utenti per le prestazioni e i servizi di cui al comma 1.
- 6. Ai fini del calcolo dei corrispettivi viene considerato l'anno solare. La Regione Piemonte comunica al CAA il numero dei fascicoli aziendali aggiornati e validati, per i quali è stato avviato un procedimento amministrativo, nel periodo di riferimento. I dati presenti nel SIAP saranno utilizzati per quantificare le attività svolte dai CAA; le parti riconoscono la correttezza e completezza delle banche dati relative al fascicolo aziendale.

- 7. La definizione da parte della Regione Piemonte dei corrispettivi complessivi, di cui al comma precedente, è subordinata agli esiti dei controlli di cui all'articolo 2 della presente convenzione e alla verifica dell'eventuale applicabilità delle penali contrattuali di cui alla convenzione, approvata con DGR 18 dicembre 2020, n. 46-2601 e sottoscritta dalle parti (rep. N. del).
- 8. Il corrispettivo per la fornitura dei servizi riguardanti il prelevamento e uso di carburanti ammessi ad agevolazione fiscale in agricoltura, l'assistenza agli utenti di motori agricoli e l'aggiornamento dei fascicoli aziendali dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 e dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, sarà liquidato a regolare esecuzione della prestazione, previo invio alla Regione Piemonte della fattura in formato elettronico sul Sistema nazionale d'Interscambio (SdI) al seguente codice univoco ufficio IPA EOG7LT, indicando in grassetto gli estremi della determinazione di impegno di spesa, della convenzione sottoscritta dalle parti e della determinazione di affidamento del servizio. La fattura elettronica dovrà inoltre contenere la seguente dicitura "scissione del pagamento" ai sensi del nuovo meccanismo denominato "Split Payment" (versamento dell'IVA sulle fatture fornitori direttamente all'Erario) normato dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015).
- 9. In considerazione dell'oggetto della convenzione, le Parti convengono che il corrispettivo per la regolare esecuzione del servizio sarà pagato a 30 giorni dalla data di ricevimento da parte della Regione Piemonte della fattura elettronica, debitamente controllata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.
- 10. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato a seguito dell'accertamento della regolarità delle attività affidate con il presente atto, del certificato annuale di conferma e della relazione annuale. In caso di presenza di irregolarità nei fascicoli aziendali e/o nelle domande di assegnazione del carburante ammesso ad agevolazione fiscale in agricoltura, riscontrate durante le operazioni di controllo, post ravvedimento operoso, in sede di pagamento del corrispettivo verranno sottratte le penali contrattuali, calcolate secondo le modalità indicate nella convenzione, approvata con DGR 18 dicembre 2020, n. 46-2601 e sottoscritta dalle parti (rep. N....... del....), fermo restando quanto disposto al comma 7 dell'articolo 2 del presente atto.
- 11. Sono a carico del CAA, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività di cui alla presente convenzione. Il CAA si impegna, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ad osservare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro. Il CAA dovrà essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori e con le leggi vigenti in materia di sicurezza. Il pagamento del corrispettivo è altresì subordinato alla regolarità contributiva del CAA attestata dagli Enti previdenziali e assicurativi, attraverso l'emissione del documento unico di regolarità contributiva (DURC). In presenza di un DURC irregolare (inadempienza contributiva) da parte del CAA, l'Amministrazione regionale tratterrà l'importo corrispondente all'inadempienza e ne disporrà il pagamento direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. Qualora il pagamento del corrispettivo non sia effettuato per cause imputabili alla Regione Piemonte entro il termine fissato, saranno dovuti gli interessi moratori nella misura determinata ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 9 novembre 2002, n. 192. Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, del codice civile. Il CAA ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull'importo dovuto, salvo che la Regione Piemonte dimostri che il ritardo nel pagamento del corrispettivo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lei non imputabile.

(Clausola risolutiva espressa)

1. La presente convenzione deve ritenersi risolta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile, qualora in seguito all'esperimento dell'attività di vigilanza da parte dei competenti organi a ciò deputati, venga accertata in capo al CAA la carenza dei requisiti di cui agli articoli 7 e 8 del Decreto MIPAF del 27 marzo 2008 e s.m.i., e in conseguenza sia stato emesso un provvedimento di revoca dell'autorizzazione ad operare, ai sensi degli articoli 11 e 15 del DM 27 marzo 2008 e s.m.i..

Articolo 6

(Controversie)

1. Per la composizione bonaria di eventuali controversie relative all'attuazione degli impegni, di cui al presente atto, e per l'interpretazione dello stesso, le parti convengono di devolversi alla competenza del Tribunale civile di Torino.

Articolo 7

(Spese contrattuali)

- 1. L'imposta di bollo è a carico del CAA e sarà assolta in modalità telematica, ai sensi dell'art. 6 del D.M. 17/06/2014.
- 2. La presente convenzione è soggetta all'IVA e la registrazione avverrà solo in caso d'uso con spese a carico della parte che ne fa richiesta.

Il presente atto, letto e accettato nella sua integrità dalle parti contraenti, che lo dichiarano conforme alla loro volontà, viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i..

Le copie su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale, in tutte le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (art. 23, comma 1, D.lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Letto, confermato e sottoscritto

DECIONE DIEMONTE

Dott. (FIRMA DIGITALE)
CAA (FIRMA DIGITALE)